



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Testo aggiornato al D. R. n. 304 dell'11 febbraio 2008

Art. 1

Il Dipartimento

Il Dipartimento di Filosofia si configura come una struttura fondamentale dell'Università della Calabria ed un'organica unità di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nella Tabella A che fa parte integrante del presente regolamento. Ai Dipartimenti fanno capo i corsi di Dottorato di ricerca.

Il Dipartimento di Filosofia, in particolare:

- promuove e sostiene le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, offrendo loro un quadro di coordinamento e programmazione;
- concorre in generale allo svolgimento delle attività didattiche in collaborazione con i Consigli di Corso di studio, e specificamente, all'organizzazione dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca o di altri corsi post-lauream;
- fornisce servizi didattici di supporto allo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali;
- esprime pareri e proposte in merito alle richieste e chiamate di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- esprime parere, per gli stessi settori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa che esercita conformemente alle disposizioni di legge, allo Statuto ed al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dispone di personale per il proprio funzionamento. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Membri del Dipartimento

Al Dipartimento di Filosofia afferiscono:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i supplenti e gli affidatari di insegnamento;
- c) i professori a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse per le figure di cui alle precedenti lettere b), c) ed h) delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Filosofia è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

Art. 3

Centri e Laboratori

Previa delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere istituiti Centri e Laboratori dipartimentali.

Ciascuna struttura deve avere un Coordinatore designato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore in carica tra i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento in servizio presso l'Università della Calabria.

L'istituzione di un Centro o Laboratorio deve essere comunicata al Comitato di Coordinamento e Programmazione, indicando le attività previste, il nome del Coordinatore responsabile e l'elenco delle persone che ne fanno parte con la relativa qualifica.

Il Coordinatore predispose entro la fine di ogni anno un rapporto sulle attività svolte e ne invia copia al Direttore del Dipartimento ed al Comitato di Coordinamento e Programmazione.

Il funzionamento delle singole strutture è demandato ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Organi del Dipartimento

Gli organi del Dipartimento sono: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 5

Il Direttore

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di 1^a fascia. In mancanza di professori di 1^a fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, può essere eletto con le stesse modalità un professore di 2^a fascia.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di 1^a fascia del Dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di 1^a fascia.

Le votazioni per l'elezione del Direttore avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

Le votazioni in caso di ballottaggio sono valide se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione. In caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore resta in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è nominato con decreto del Rettore.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dell'incarico di Segretario amministrativo ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari. L'incarico di Segretario amministrativo ha durata quadriennale.

Il Segretario amministrativo designa un sostituto in caso di assenza o impedimento.

La carica di Direttore è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio di Corso di studio, nonché con qualsiasi altra carica che preveda indennità a carico del bilancio dell'Università.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione del Consiglio e della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi accademici dell'Università; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Consiglio o dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni:

- predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, sulla base di un programma di sviluppo della ricerca e dell'attività didattica dipartimentale, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;

- propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e sottopone agli organismi accademici di competenza progetti per la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche,

nonchè predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni con altre Università e gli enti interessati;

- coordina l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature del Dipartimento da parte dei docenti, per consentire la preparazione delle ricerche;

- ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificamente assegnati.

Il Direttore è revocabile per mozione di sfiducia presentata da non meno di tre membri del Consiglio di Dipartimento e votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale del Consiglio di Dipartimento contenente la deliberazione di sfiducia verrà inviato al Rettore per i provvedimenti di competenza.

Art. 6

Il Consiglio

Composizione, convocazioni, competenze, funzionamento

Il Consiglio di Dipartimento esercita la gestione amministrativo-contabile e la programmazione delle attività del Dipartimento.

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- il Segretario Amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante;
- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 25% della consistenza della categoria arrotondato all'intero superiore, con durata in carica triennale;
- un rappresentante per ogni dottorato di ricerca attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento, con durata in carica biennale;
- un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca presso il Dipartimento, con durata annuale.

Le rappresentanze dei membri su descritti sono designate in seguito ad elezione secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1. detta criteri generali per:
 - a) l' utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
 - b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
2. approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta;
3. collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
4. delibera, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta, sentito il Segretario amministrativo per la parte contabile, le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario;
5. approva, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo ed, entro il 10 aprile, il conto consuntivo, unitamente alle rispettive relazioni predisposte dal Direttore di

Dipartimento, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo per la parte tecnico-contabile e patrimoniale.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario deciso annualmente nella prima riunione dell'anno accademico e che prevede non meno di tre riunioni all'anno. Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Direttore anche su richiesta scritta di una commissione o di almeno 1/4 dei membri del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore che cura la compilazione dell'ordine del giorno, inserendovi proposte che eventualmente gli pervengano da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno ed il periodo entro cui è possibile consultare i relativi incartamenti, deve essere inviata ai membri con almeno 10 giorni di anticipo. In via straordinaria la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati; in tal caso al Consiglio di Dipartimento dovranno essere sottoposti a ratifica i motivi di urgenza.

La documentazione relativa alla riunione deve essere disponibile presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento con un anticipo di almeno 2 giorni per le convocazioni ordinarie e di almeno 2 ore per le convocazioni straordinarie.

Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti comunicando al tempo stesso giorno ed ora dell'aggiornamento.

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito se i presenti sono in numero superiore alla metà dei componenti, dedotti gli assenti validamente giustificati. La giustificazione dell'assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente al Direttore del Dipartimento.

In qualsiasi momento il Direttore, per propria iniziativa o su richiesta di un componente del Consiglio, può verificare il numero legale dei presenti.

In apertura di seduta il Direttore può chiedere l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno. L'inserimento deve essere approvato da tutti gli appartenenti all'Organo. Il Direttore, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'ordine del giorno, anche su richiesta di almeno uno dei componenti, può proporre variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per l'assunzione di delibere, salvo che sia diversamente disposto, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute. Chiunque intenda far scrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al segretario nel corso della seduta.

Il verbale deve essere disponibile presso la Segreteria del Dipartimento entro 30 giorni dalla data della riunione.

I verbali si ritengono automaticamente approvati se, entro quindici giorni dalla data di affissione all'albo del Dipartimento della comunicazione della loro disponibilità, non pervengono al Segretario richieste scritte di integrazione; qualora pervengano, sono sottoposte all'esame del Consiglio di Dipartimento nella successiva riunione.

Qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, possono essere adottate deliberazioni con efficacia immediata. I relativi stralci di verbale sono approvati seduta stante.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Le votazioni riguardanti persone, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio, si effettuano a scrutinio segreto.

Per pareri in ordine alle chiamate dei professori di ruolo nonché alla destinazione dei posti di professore e ricercatore e alla richiesta di nuovi posti di professore e ricercatore il Consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.

La composizione del Consiglio sarà quella ristretta, nella composizione limitata ai professori di ruolo e ai ricercatori, per stabilire criteri generali per l'utilizzazione e la ripartizione dei fondi assegnati al Dipartimento e per stabilire i criteri generali per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione.

Su invito del Direttore del Dipartimento possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, esperti non appartenenti al Consiglio medesimo il cui contributo alla discussione di specifici argomenti iscritti all'o.d.g. sia utile.

Art. 7 **La Giunta**

La Giunta è composta dal Direttore, dal Segretario Amministrativo con voto consultivo, da quattro professori di ruolo (due ordinari e due associati) e da due ricercatori.

Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.

Le elezioni sono indette dal Direttore entro 30 giorni dalla scadenza del mandato. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Amministrativo.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive.

I componenti della Giunta sono eletti a scrutinio segreto con voto limitato nell'ambito delle singole componenti e durano in carica quattro anni. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30 % degli aventi diritto al voto.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, quello con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

Tutti i mandati elettivi decorrono dal primo novembre.

Ciascun membro della Giunta è revocabile con mozione di sfiducia presentata da almeno 3 membri del Consiglio di Dipartimento appartenenti al relativo elettorato attivo. La mozione deve essere approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nominativo che subentra resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

La Giunta di Dipartimento esercita nei casi di urgenza tutte le attribuzioni del Consiglio, con delibere immediatamente esecutive, portate a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva di questo.

Le riunioni della Giunta sono valide se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati. La giustificazione dell'assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente al Direttore del Dipartimento.

Le delibere vengono adottate con voto favorevole della maggioranza relativa.

Art. 8 **Commissioni**

Il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di problemi particolari.

I pareri delle Commissioni sulle materie di loro competenza sono obbligatori ma non vincolanti ai fini delle successive delibere del Consiglio di Dipartimento.

Qualora il Consiglio disponga in maniera non conforme ai pareri espressi dalle Commissioni, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 9 **Iscrizione degli studenti al Dipartimento**

Le richieste degli studenti di iscrizione al Dipartimento sono esaminate da una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento.

L'iscrizione al Dipartimento è condizione necessaria per fruire delle attrezzature del Dipartimento e anche per l'assegnazione della tesi o dell'elaborato finale da parte di docenti del Dipartimento.

Art. 10 **Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento e svolgimento delle operazioni elettorali**

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri nominata dal Direttore. Le funzioni di presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti. Segue avviso di convocazione indicante il numero complessivo degli elettori, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero dei votanti necessario per la validità delle elezioni, pari almeno al 30 % degli aventi diritto al voto.

In ogni seggio deve essere assicurata la libertà e la segretezza del voto. La regolarità e la libertà delle operazioni elettorali sono assicurate dal Presidente del seggio. Una volta costituito il seggio, almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni, il Presidente provvede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, facendo apporre su ciascuna di esse la firma e la sigla di uno dei componenti il seggio. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia atta all'introduzione delle schede votate.

L'elettore esprime una sola preferenza. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle. Il voto si esprime indicando sulla scheda il cognome ed il nome prescelto. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

La durata della votazione è stabilita nell'atto di convocazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori, riscontra il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna e verifica se è stato raggiunto il numero dei votanti necessario per la

validità dell'elezione. Se il quorum prescritto per la validità dell'elezione non è raggiunto, l'elezione è invalida.

Il Presidente indi procede senza interruzione allo spoglio delle schede decidendo in via definitiva sulle schede contestate. I lavori di scrutinio sono pubblici. Proclama poi gli eletti, secondo il numero delle preferenze riportate da ciascun elettore. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati.

Tutti i mandati elettivi decorrono dal primo novembre.

Art. 11

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale.

Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Dipartimento di Filosofia: ogni elettore può prenderne visione e ricorrere avverso errori e/o omissioni, entro sei giorni dalla data della pubblicazione.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i Dipendenti che alla data delle elezioni risultino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, o che versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano di età.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

La cessazione del rapporto di lavoro con l'Università della Calabria e presso il Dipartimento di Filosofia, per qualsiasi causa, importa la decadenza dalla carica. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'Organo consiliare. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nominativo che subentra resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 12

Elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca l'elettorato attivo è esercitato da tutti gli studenti che alla data di convocazione del corpo elettorale siano iscritti a un dottorato di ricerca che abbia sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisca al Dipartimento.

Sono eleggibili tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che abbiano ufficialmente espresso la loro candidatura.

Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Dipartimento di Filosofia: ogni elettore può prenderne visione e ricorrere avverso errori e/o omissioni, entro sei giorni dalla data della pubblicazione.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

Gli eletti durano in carica un biennio.

Il conseguimento del dottorato di ricerca o la rinuncia al proseguimento dei corsi di dottorato comportano la decadenza della carica. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'Organo consiliare. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nominativo che subentra resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 13

Elezione della rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca l'elettorato attivo è esercitato da tutti gli assegnisti che alla data di convocazione del corpo elettorale siano beneficiari di un assegno di ricerca che abbia presso il Dipartimento.

Sono eleggibili tutti gli assegnisti che abbiano ufficialmente espresso la loro candidatura.

Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Dipartimento di Filosofia: ogni elettore può prenderne visione e ricorrere avverso errori e/o omissioni, entro sei giorni dalla data della pubblicazione.

Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

L'eletto dura in carica un anno.

La scadenza dell'assegno o la rinuncia dello stesso comportano la decadenza della carica. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nominativo che subentra resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Art. 14

Modifiche del Regolamento di Dipartimento

Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.

TABELLA A

ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

INF/01 Informatica

IUS/20 Filosofia del diritto

L-ART/05 Discipline dello spettacolo

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

L-ART/07 Musicologia e storia della musica

L-ART/08 Etnomusicologia

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne

L-LIN/12 Lingua e traduzione – lingua inglese

M- FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza

M-FIL/01 Filosofia Teoretica

M-FIL/03 Filosofia morale

M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/06 Storia della Filosofia

M-FIL/07 Storia della Filosofia Antica

M-FIL/08 Storia della Filosofia Medievale

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

M-PSI/01 Psicologia Generale

M-STO/05 Storia della Scienza e delle tecniche

SPS/01 Filosofia politica

SPS/02 Storia delle dottrine politiche

SPS/07 Sociologia generale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi